

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 31 gennaio 2011 — Procedimento penale a carico di Assane Samb

(Causa C-43/11)

(2011/C 113/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Assane Samb

Questione pregiudiziale

Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE⁽¹⁾ ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a quattro anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del Questore e con la reclusione sino a cinque anni per l'inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorità amministrativa.

⁽¹⁾ GU L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Timișoara (Romania) il 2 febbraio 2011 — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor CRPC ARAD TIMIȘ

(Causa C-47/11)

(2011/C 113/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Timișoara

Parti

Ricorrente: SC Volksbank România SA

Convenuta: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) ARAD TIMIȘ

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 30, n. 1, della direttiva 2008/48⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di prevedere l'applicazione della legge nazionale di trasposizione della direttiva anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della disposizione nazionale;
- 2) Se l'art. 22, n. 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che istituisce la massima armonizzazione nel settore dei contratti di credito al consumo, armonizzazione che non consente agli Stati membri:
 - 2.1. di estendere l'ambito di applicazione delle norme contenute nella direttiva 2008/48 a contratti espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della stessa (come i contratti di prestito ipotecario) o
 - 2.2. di istituire obblighi aggiuntivi a carico degli istituti di credito in materia di tipi di commissione che questi possono percepire nei contratti di credito al consumo rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione nazionale di trasposizione;
- 3) Qualora le risposte alle questioni sottoposte sub 2) siano negative, se i principi della libertà di circolazione dei servizi e della libertà di circolazione dei capitali debbano essere interpretati nel senso che impediscono ad uno Stato membro di imporre agli istituti di credito provvedimenti con cui vieta nei contratti di credito al consumo l'applicazione di commissioni bancarie non annoverate nell'elenco di quelle ammesse, senza che queste ultime siano definite dalla normativa del rispettivo Stato.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ivrea (Italia) il 4 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di Lucky Emegor

(Causa C-50/11)

(2011/C 113/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Ivrea

Parti nella causa principale

Lucky Emegor

Questione pregiudiziale

Se, alla luce dei principi di cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli artt. 15 e 16 della direttiva comunitaria 2008/115/CE ⁽¹⁾ ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo irregolare sul territorio nazionale possa essere sottoposto alla sanzione penale della reclusione sino a quattro anni in caso di inosservanza al primo ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale entro cinque giorni dalla notifica, e con la reclusione da uno a cinque anni per l'inosservanza agli ordini successivi, con obbligo per la polizia giudiziaria di arresto in flagranza, in conseguenza della sola sua mancata collaborazione nella procedura di espulsione ed in particolare per la mancata osservanza dell'ordine amministrativo di allontanamento.

⁽¹⁾ GU L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ragusa (Italia) il 9 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di Mohamed Mrad

(Causa C-60/11)

(2011/C 113/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Ragusa

Parti nella causa principale

Mohamed Mrad

Questioni pregiudiziali

- 1 Se la direttiva 2008/115/CE ⁽¹⁾ debba ritenersi o meno direttamente applicabile nell'ordinamento interno dello Stato Italiano a far data dal 25.12.2010;
- 2 se l'art. 14, comma 5ter e comma 5quater, D.lgs.n. 286/98 e successive modifiche sia incompatibile con gli artt. 15 e 16 della direttiva comunitaria succitata, con conseguente obbligo da parte di questo Giudice di disapplicare la normativa interna.

⁽¹⁾ GU L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Trento (Italia) il 10 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di El Dridi Hassen alias Karim Soufi

(Causa C-61/11)

(2011/C 113/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte di Appello di Trento

Parte nella causa principale

El Dridi Hassen alias Karim Soufi

Questioni pregiudiziali

Se, alla luce dei principi di leale collaborazione, dell'effetto utile di conseguimento degli scopi della direttiva e di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della pena, gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ⁽¹⁾ ostino:

- 1) alla possibilità che venga sanzionata penalmente la violazione di un passaggio intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio, prima che essa sia completata con il ricorso al massimo rigore coercitivo ancora possibile amministrativamente;
- 2) alla possibilità che venga punita con la reclusione sino a quattro anni la mera mancata cooperazione dell'interessato alla procedura di espulsione, ed in particolare l'ipotesi di inosservanza al primo ordine di allontanamento emanato dall'autorità amministrativa.

⁽¹⁾ GU L 348, pag. 98.

Ricorso proposto l'11 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-64/11)

(2011/C 113/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e J. Baquero Cruz, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno di Spagna, attraverso l'art. 17, primo comma, del Real Decreto Legislativo 5 marzo 2004, n. 4/2004, con il quale si approva il testo consolidato della Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge sull'imposta sulle società), è rimasto inadempiente agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La disposizione controversa stabilisce un trattamento speciale per le plusvalenze latenti degli attivi delle società che trasferiscono la loro sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, cessano la propria attività in Spagna per continuarla in un altro Stato membro o trasferiscono i loro attivi in un altro Stato membro. In tali casi, lo Stato spagnolo sottopone a imposizione le plusvalenze latenti al momento dell'uscita, cosicché le società colpite dall'imposizione devono saldare un debito fiscale per redditi latenti e ipotetici che forse non realizzeranno mai. Tale regime costituisce un'eccezione alla regola normale secondo la quale è sottoposto a imposizione il reddito effettivamente realizzato dal soggetto passivo nel periodo imponibile.